

USCITA AUTONOMA

NORMATIVA. decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito nella legge del 4 dicembre 2017, n. 172. Nota prot. 2379 del 12 dicembre 2017.

USCITA DEGLI ALUNNI DA SCUOLA. Ogni istituto scolastico è tenuto a disciplinare le modalità di uscita degli alunni nel proprio Regolamento di istituto.

RICHIESTA USCITA AUTONOMA DA SCUOLA PER MINORI DI 14 ANNI. In attuazione dell'art. 19 bis Legge 172 del 4 dicembre 2017 già pubblicata in Gazzetta Ufficiale che recita: "I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione", possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza. I genitori interessati potranno autorizzare la scuola a consentire l'uscita autonoma del proprio figlio. Il Miur, successivamente all'entrata in vigore della legge, ha pubblicato la nota n. 2379 del 12/12/2017, al fine di illustrare la disposizione normativa e fornire apposite indicazioni.

La richiesta, debitamente compilata e firmata (da entrambi i genitori o dal tutore), dovrà essere consegnata in segreteria improrogabilmente entro la data di inizio utilizzo. È implicito che se i genitori non autorizzano la scuola all'uscita autonoma degli alunni, permangono gli obblighi di vigilanza e il minore al suono della campanella per poter uscire da scuola dovrà essere affidato direttamente dal docente dell'ultima ora di lezione al genitore o persona delegata. I genitori dichiarano:

- di aver attivato un percorso educativo volto a potenziare l'autonomia del proprio figlio, che riguarda anche la possibilità di effettuare da solo l'itinerario scuola-casa in sicurezza, a piedi, in bicicletta e con i mezzi di trasporto scolastici;
- che il proprio figlio conosce il percorso scuola-casa e lo ha già percorso autonomamente e in sicurezza, senza accompagnatori;
- che il proprio figlio durante il tragitto sarà controllabile anche tramite il cellulare che porta con sé.

I genitori autorizzano la scuola e per essa i docenti della classe a consentire l'uscita autonoma dell'alunno al termine delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza ed esonera, inoltre, la scuola dalla responsabilità inerente all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nel tragitto dall'uscita di scuola al mezzo di trasporto scolastico, nel tempo di sosta alla fermata utilizzata e nella salita e discesa dal mezzo di trasporto.

Con la Nota prot. 2379 del 12 dicembre 2017, riguardante l'Uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici, applicativa dell'art. 19 bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito nella legge del 4 dicembre 2017, n. 172, è stata finalmente sancita l'uscita autonoma degli alunni dai locali scolastici anche al di sotto dei 14 anni di età. La disposizione prevede che si possa applicare alla responsabilità genitoriale la possibilità di autorizzare sia l'uscita autonoma dalla scuola dei minori,

frequentanti la scuola media e il primo periodo della secondaria, sia il loro utilizzo autonomo dei mezzi di trasporto scolastici. In tal modo, si esonerano da ogni responsabilità il personale della scuola, a partire dal capo d'istituto, e il gestore del servizio di trasporto nelle fasi di salita e di discesa e nel tempo di sosta alle fermate. La Nota prot. 2379 del 12 dicembre 2017 avente come oggetto la "Uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici – autorizzazione all'uscita autonoma" recita "L'art. 19 bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie", pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 dicembre u.s., ha previsto che i genitori, i tutori ed i soggetti affidatari dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età, del grado di autonomia e dello specifico contesto, possano autorizzare le istituzioni scolastiche a consentirne l'uscita autonoma al termine dell'orario scolastico. La stessa norma ha stabilito che detta "autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'obbligo di vigilanza". La norma prevede, inoltre che analoga autorizzazione possa essere rilasciata dai genitori, dai tutori e dai soggetti affidatari agli enti locali gestori dei servizi di trasporto scolastico relativamente all'utilizzo autonomo del servizio da parte dei minori di 14 anni. Anche in questo caso, la norma prevede che detta autorizzazione esoneri dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza "nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata al ritorno dalle attività scolastiche". L'autorizzazione va rilasciata alla scuola frequentata dal minore di 14 anni in considerazione di:

- età degli interessati;
- grado di autonomia;
- specifico contesto.

A titolo esemplificativo, ai fini del rilascio della suddetta autorizzazione, i genitori dovrebbero considerare:

- la maturità del ragazzo;
- la conoscenza del percorso per raggiungere casa o per prendere il mezzo di trasporto scolastico (vedi sotto);
- le regole basilari riguardanti i pedoni (articolo 190 codice della strada);
- il volume di traffico relativo al tragitto scuola-casa e il tipo di veicoli che percorrono il predetto tragitto;
- eventuali altri pericoli relativi al contesto ambientale nel suo insieme.

La stessa norma sopra citata prevede che i genitori, i tutori ed i soggetti affidatari dei minori di 14 anni possano autorizzare gli stessi (minori) ad usufruire in modo autonomo del servizio connesso al trasporto scolastico. L'autorizzazione va rilasciata agli enti locali gestori dei servizi di trasporto scolastico. Tale autorizzazione esonera dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza "nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata al ritorno dalle attività scolastiche".

La Nota prot. 2379 del 12 dicembre 2017 specifica che "le autorizzazioni eventualmente rilasciate dai genitori, dai tutori e dagli affidatari dei minori di 14 anni alle istituzioni scolastiche avranno efficacia per l'intero anno scolastico in corso,

ferma restando la possibilità di revoca. Resta inteso che dette autorizzazioni dovranno essere rilasciate per ogni successivo anno scolastico”.

AFFIDAMENTO DEGLI ALLIEVI ALLO SCUOLABUS. La responsabilità del personale scolastico si estende alle modalità organizzative relative allo svolgimento in sicurezza delle operazioni di discesa e salita dallo scuolabus (Cass. 2010). Pertanto, relativamente a tale servizio normalmente gestito dall'Ente locale competente, i docenti e i collaboratori scolastici devono aver cura di verificare che le operazioni di discesa e salita sui mezzi avvengano in modo ordinato, di prelevare gli alunni direttamente alla discesa dai mezzi e, al momento dell'uscita da scuola, consegnarli all'autista. Gli alunni devono sempre passare direttamente dalla responsabilità di un adulto (autista, accompagnatore), a quella del personale scolastico.

Il comma 2 dell'art. 19-bis dl 16 /10/2017, n. 148 prevede che i genitori esercenti la responsabilità genitoriale (oppure i tutori e i soggetti affidatari) di minori di anni 14 possono rilasciare agli enti locali gestori del servizio di trasporto scolastico l'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio. Tale autorizzazione esonera dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata, anche al ritorno dalle attività scolastiche.

ENTRATA E PRE-ACCOGLIENZA. L'obbligo di vigilanza da parte dei docenti all'inizio delle lezioni è contrattualmente definito dall'art. 29 del CCNL/2006-2009 il quale prevede che, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, i docenti hanno l'obbligo di trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni. Spesso i genitori accompagnano i figli minori con molto anticipo rispetto all'orario di inizio delle lezioni, ben oltre i 5 minuti previsti dal contratto. In molte situazioni anche lo scuolabus, per carenza di mezzi e risorse dell'Ente Locale, effettua più turni di trasporto, “scaricando” nelle pertinenze degli edifici scolastici i primi alunni con largo anticipo rispetto all'inizio delle lezioni, senza garantirne un'adeguata vigilanza da parte del proprio personale. Tali situazioni creano moltissimi problemi alla scuola che deve farsi carico di vigilare sull'incolumità dei minori in situazioni spesso problematiche che sono fonte di conflitti con le famiglie.

Una possibile soluzione al problema è offerta dall'organizzazione di un servizio di pre-accoglienza gestito con personale fornito dall'Ente Locale o dal personale scolastico, con modalità e compensi stabiliti in sede di contrattazione di istituto.

Resta inteso che deve trattarsi di un servizio circoscritto alle situazioni di effettiva necessità - da attivare su richiesta scritta delle famiglie interessate – e che tale servizio va accompagnato da una capillare informazione a tutte le altre famiglie sull'opportunità che i loro figli non siano presenti all'esterno della scuola per un tempo eccessivamente lungo prima dell'inizio delle lezioni.

IL PERSONALE SCOLASTICO E' TENUTO ALLA VIGILANZA FINO ALLA PERMANENZA DEGLI ALUNNI NELLE PERTINENZE ESTERNE DELL'EDIFICIO PRIMA E DOPO L'ORARIO DELLE LEZIONI.

RESPONSABILITA' DEL DS. L'autorizzazione all'uscita autonoma non esenta il DS dall'obbligo di dare disposizioni organizzative relativamente:

- all'eventuale permanenza degli alunni nelle pertinenze esterne dell'edificio prima e dopo l'orario delle lezioni;

- all'eventuale uscita anticipata per riduzione delle ore di lezione (assemblee sindacali, altro...).

ALUNNI MINORI DI 14 ANNI, POSSONO TORNARE A CASA IN AUTONOMIA, SE C'È L'AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI. SENTENZA. La disposizione del regolamento scolastico che preclude l'uscita in autonomia degli alunni minori degli anni 14 è illegittima, poiché, secondo l'art. 19 bis del D.L. n. 148/2017, l'uscita in autonomia del minore può essere autorizzata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari, quando essi tengano in considerazione l'età degli alunni, il loro grado di autonomia e lo specifico contesto, con conseguente esclusione della responsabilità, connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza, da parte del personale scolastico. Lo ha stabilito il Tar Veneto, Sezione I, Sentenza n. 72 del 10 gennaio 2022.

L'uscita autonoma prima della modifica del Regolamento. Fino alla modifica del regolamento, gli alunni infra14enni, quando autorizzati dai genitori, beneficiavano della possibilità di uscire autonomamente dalla scuola, dietro richiesta scritta e motivata, presentata, da parte del genitore, all'inizio di ogni anno scolastico".

La presa in consegna degli alunni all'uscita. Alcuni genitori di alunni frequentanti una scuola media hanno impugnato la delibera che ha modificato il regolamento scolastico, prevedendo che "gli alunni dovranno essere presi in consegna, all'uscita, dai rispettivi genitori o da persona maggiorenne espressamente delegata". La nuova versione del Regolamento faceva quindi venir meno ogni distinzione fondata sull'età e la classe frequentata da ciascun alunno, stabilendo in via generale il divieto di uscita autonoma per tutti gli iscritti alla scuola, imponendo ai genitori di prenderli in consegna all'uscita di scuola, personalmente o tramite persona "espressamente delegata", senza possibilità di deroga.

La lesione dell'organizzazione familiare. I genitori si rivolgono al TAR lamentando che tale disposizione lede l'organizzazione della vita familiare e delle proprie occupazioni, imponendo gravosi spostamenti, così da interferire pesantemente con gli orari di lavoro, e contrastando col principio di cui all'art. 19 bis del D.L. n. 148/2017 (convertito in L. n. 172/2017), secondo il quale l'uscita autonoma degli alunni non è di per sé preclusa, ma è semmai suscettibile di autorizzazione individuale, a richiesta dei genitori, in considerazione dell'età e del grado di maturazione raggiunto da ciascun studente.

L'autorizzazione all'uscita dei minori di 14 anni. L'art. 19 bis c. 1 D.L. 148/2017 (convertito in L. 172/2017) stabilisce che "i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della L. 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza".

Uscita autonoma come elemento formativo dell'alunno. Alla stregua di tale norma, l'uscita autonoma degli alunni costituisce un elemento cruciale del processo di crescita personale volto ad alimentare i meccanismi di auto-responsabilizzazione del minore, quindi parte del percorso formativo, in quanto funzionale al raggiungimento dell'autonomia personale. Per il TAR ogni determinazione diretta ad

escludere l'esercizio di tale facoltà è in antitesi con la funzione formativa insita nel rilascio, da parte dei genitori, dell'autorizzazione individuale all'uscita in autonomia. Autorizzazione che costituisce esercizio della responsabilità genitoriale, poiché si traduce nella sintesi tra la valutazione del grado di maturità raggiunto dal minore, da un lato, e l'affidamento, dall'altro lato, che i genitori ripongono nel comportamento assunto dall'alunno, non più soggetto a vigilanza, all'esterno dei locali dell'istituto, così da avviare, in accordo con l'autorità scolastica, un percorso di progressivo affrancamento che abbia come approdo ideale l'affermazione nel corso dell'adolescenza dei diritti connessi alla manifestazione della propria volontà e al compimento consapevole delle scelte di vita, col sostegno (e non più con la mera autorizzazione) materiale e morale della famiglia.

L'annullamento della disposizione. La deliberazione impugnata, che preclude l'uscita in autonomia dei minori degli anni 14, è stata dichiarata illegittima, poiché, alle condizioni e per le finalità stabilite dall'art. 19 bis D.L. 148/2017, l'uscita in autonomia del minore può sempre essere autorizzata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari, quando essi tengano in considerazione l'età degli alunni, il loro grado di autonomia e lo specifico contesto, con conseguente esclusione della responsabilità, connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza, da parte del personale scolastico. Il TAR infine, ha evidenziato che, nonostante il disposto annullamento, resta intatto il potere dell'Amministrazione di rideterminarsi, nell'osservanza dei principi enunciati in sentenza.